



**Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

## **Corte costituzionale**

**(1)**

**La Corte costituzionale fornisce importanti precisazioni circa i compiti attribuibili ai medici specializzandi ed al rapporto con il medico strutturato che svolge il ruolo di tutor.**

**[Corte costituzionale, sentenza 27 dicembre 2018, n. 249 – Pres. Lattanzi, Red. Amato](#)**

**(2)**

**La Corte costituzionale conferma l'impossibilità per tutto il settore pubblico di convertire il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.**

**[Corte costituzionale, sentenza 27 dicembre 2018, n. 248 – Pres. Lattanzi, Red. Coraggio](#)**

**Sul tema si vedano: Corte di giustizia UE, 7 marzo 2018, in causa C-494/16, Santoro nonché Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072 entrambe citate in motivazione.**

**(3)**

**La Corte costituzionale boccia le norme regionali in contrasto con le previsioni statali di «moduli unificati e standardizzati» finalizzati alla semplificazione procedimentale e fornisce importanti precisazioni in tema di conferenza di servizi.**

**[Corte costituzionale, sentenza 27 dicembre 2018, n. 245 – Pres. Lattanzi, Red. de Pretis](#)**

Con la sentenza in rassegna la Corte censura la scelta del legislatore abruzzese (legge regione Abruzzo n. 51 del 2017) di sostituire «*i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche*» con una comunicazione unica regionale (CUR) resa allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) per violazione della competenza statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

Censura inoltre la legge regionale nella parte in cui, nel disciplinare la conferenza di servizi, non rinvia all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 così accedendo alla tesi (Cons. Stato, ad. comm. spec., parere 13 luglio 2016, n. 1640.) per cui l'art. 17 bis troverebbe applicazione anche nel caso in cui occorra convocare la conferenza di servizi, sebbene estraneo, dal punto di vista della collocazione sistematica della norma, alla relativa disciplina.

*In particolare:*

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 (Impresa Abruzzo competitività - sviluppo - territorio);
- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui fa riferimento ai «procedimenti di cui ai commi 1 e 5», anziché ai soli «procedimenti di cui al comma 5»;
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettere a) e b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di individuare il termine relativo alla produzione dei documenti integrativi;
- 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990;
- 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017;
- 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non prevede la possibilità di adottare un provvedimento di rigetto nel caso di diniego assoluto;
- 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non rinvia all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990;
- 8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, nella parte in cui non esclude dal suo ambito di applicazione le irregolarità riscontrate in sede di verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- 9) dichiara non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in relazione all'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, con il ricorso indicato in epigrafe.

(4)

**La Corte costituzionale si pronuncia sui limiti del potere delle Regioni a statuto ordinario di disciplinare l'attività urbanistica e dichiara illegittime alcune norme della legge della Regione Abruzzo in materia di recupero dei vani e locali accessori e seminterrati, situati in edifici esistenti o collegati direttamente ad essi, da destinare ad uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale.**

**Corte costituzionale, sentenza 27 dicembre 2018, n. 245 – Pres. Lattanzi, Red. Coraggio**

*Con la sentenza in rassegna la Corte:*

*1) in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Cost., dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla legge regionale n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), nella parte in cui, dopo la parola «idrogeologico», non prevede le parole «e, in ogni caso, ove in contrasto con le previsioni dei piani di bacino»; tale norma, infatti, esclude l'operatività della disciplina regionale per gli interventi di recupero ricadenti nelle «aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta dagli atti di pianificazione territoriale ovvero nelle aree ad elevato rischio geologico o idrogeologico».*

*2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2017, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), in relazione all'art. 22, commi 1, lettera d), e 6, della legge n. 394 del 1991, nella parte in cui attribuisce al piano marittimo regionale o a quello comunale di recepimento, in relazione alle aree della riserva naturale "Pineta Dannunziana" che ricadono al suo interno, valore sovraordinato a qualsiasi altra fonte regolamentare o legislativa.*

(5)

**La Corte costituzionale esclude il potere delle Regioni di disciplinare le modalità del «dibattito pubblico» su opere di interesse statale.**

**Corte costituzionale, sentenza 14 dicembre 2018, n. 235 – Pres. Lattanzi, Red. Coraggio**

*Con la sentenza in rassegna la Corte:*

*1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione) e dell'art. 7, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali;*

*2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12, della legge della Regione Puglia n. 28 del 2017, promossa, con riferimento agli artt. 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

**Sulle finalità del dibattito pubblico in materia di opere pubbliche si veda il parere del Consiglio di Stato n. 855 del 1° aprile 2016 sullo schema di decreto legislativo recante «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» richiamato in motivazione.**

## **Corte di cassazione, sezioni unite civili**

**(6)**

**Le Sezioni unite si pronunciano sul risarcimento del danno da illegittima occupazione e sul pagamento dell'indennizzo ex art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, confermando principi consolidati.**

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 27 dicembre 2018, n. 33539 – Pres. Tirelli, Est. Di Virgilio](#)

*Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo per le domande risarcitorie e ripristinatorie relative alle aree estranee al decreto di acquisizione sanante, atteso il rapporto mediato con l'esercizio del pubblico potere, stante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in relazione all'intera area di proprietà del ricorrente, col decreto di occupazione d'urgenza e del verbale di immissione in possesso, mentre spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle domande relative alle aree oggetto del decreto ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 s.m.i., ed in particolare, alla Corte d'appello in unico grado, non ostandovi la preclusione ex art. 38 cod. proc. civ..*

(7)

**Le Sezioni unite si pronunciano ancora sul rapporto tra giustizia sportiva e giustizia amministrativa.**

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 dicembre 2018, n. 33536 – Pres. Schirò, Est. Lamorgese](#)

*Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. In tali fattispecie l'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari - a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo - consente infatti di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante. Alla luce di questo quadro normativo, l'adita Corte d'appello di Torino, anziché dichiarare la giurisdizione ordinaria su entrambe le domande proposte, avrebbe dovuto dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria in forma specifica con la quale l'attore aveva chiesto la rimozione della sanzione inflittagli, trattandosi di questione riservata all'autonomia dell'ordinamento sportivo (come ha fatto, ad esempio, il Consiglio di*

*Stato nel caso esaminato da Cass. S.U. n. 647 del 2015), e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulla domanda di risarcimento del danno per equivalente.*

**Per un approfondimento della problematica si rinvia alla News US del 5 dicembre 2018 redatta a commento di Cass. civ., sez. un., 9 novembre 2018, n. 28652**

**(8)**

**Le Sezioni unite attribuiscono al g.a. la controversia sul conferimento dell'incarico dirigenziale relativo ad una unità operativa complessa qualora sia contestata la presupposta scelta organizzativa di trasformare la struttura da direzione universitaria a direzione ospedaliera con conseguente modifica della platea dei soggetti legittimati al conferimento.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 24 dicembre 2018, n. 33363 – Pres. Tirelli, Est. Chindemi](#)**

*Le Sezioni unite, attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione sull'impugnazione della delibera in contestazione che non riguarda isolatamente il conferimento di un incarico dirigenziale, questione prettamente giuslavoristica che avrebbe determinato la giurisdizione del Giudice ordinario in quanto, per consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite, si è affermato che, in generale, il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.lgs. per ogni fase dei rapporti stessi, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". Nel caso di specie viene contestato, quale lesione del bene della vita, l'esercizio del potere amministrativo e, in particolare, la scelta operata dall'Amministrazione e la dedotta nullità di un provvedimento che non era intervenuto in modo espresso a trasformare l'unità operative di Cardiochirurgia da struttura a direzione universitaria a struttura a direzione ospedaliera, condizione necessaria per bandire una selezione ai sensi dell'art. 15 ter del D.Lgs 502/92. La questione, quindi, investe, in via principale,*

*l'asserita illegittimità della scelta di affidare ad un medico ospedaliero, nelle forme del D.Lgs n. 502/1992 e DPR n. 484/97 l'incarico di direzione di tale struttura complessa, avendo tale valutazione solo effetti riflessi sul rapporto di lavoro pubblicistico con l'Università di Siena. Tale scelta è il frutto di una valutazione discrezionale della P.A. di fronte alla quale non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi (Cass. SU 9 febbraio 2011, n. 3170; Cass. SU 13 giugno 2011, n. 12895). Costituisce indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui comunque spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Nella suddetta ipotesi, infatti, non può operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, in quanto esso presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione (Cass. S.U. 22 ottobre 2018 n. 26596; Cass. SU 27 febbraio 2017, n. 4881 Cass. SU 31 maggio 2016, n. 11387).*

(9)

**Le Sezioni unite si pronunciano sulla contestazione al tesoriere comunale del pagamento di importi oggetto di ordinanze di assegnazione, successivamente alla dichiarazione di dissesto ed in violazione degli articoli 248 e seguenti del d.lgs n. 267/2000, riconducendo la controversia alla materia della «contabilità pubblica».**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 24 dicembre 2018, n. 33362 – Pres. Tirelli, Est. Chindemi](#)**

*Le Sezioni unite attribuiscono alla giurisdizione alla Corte dei Conti una controversia avente ad oggetto le contestazioni mosse dal Comune al tesoriere comunale circa la regolarità dei pagamenti eseguiti, trattandosi di controversia strettamente attinente alla materia contabile in quanto, sul presupposto dell'obbligo del tesoriere di custodire le somme riscosse e di consegnare poi al comune il saldo attivo, si fa chiaramente valere l'inosservanza di una obbligazione inerente al rapporto di tesoreria, il cui adempimento è volto a realizzare la fase esecutiva e terminale del rapporto stesso. In concreto si chiede l'accertamento della responsabilità del tesoriere per debito di gestione e si chiede la condanna dello stesso ai danni corrispondenti alla mancata disponibilità delle somme non consegnate al comune ed alle conseguenze ulteriori derivanti dal tardivo versamento delle stesse.*

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**

**La massima n. 13 e la relativa appendice, a cura del Cons. Giulia Ferrari, può essere consultata nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.**

**(10)**

**Il Consiglio di Stato, sezione V, rimette alla Corte di giustizia UE una questione interpretativa sulla nozione di "centrale di committenza" di cui possono avvalersi i comuni di piccole dimensioni**

**[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 3 gennaio 2019, n. 68 – Pres. Severini, Est. Di Matteo](#)**

La sezione ritiene che la scelta legislativa interna di imporre ai piccoli comuni di utilizzare quali centrali di committenza le unioni dei comuni se esistenti ovvero di costituire un consorzio di comuni possa contrastare con la

possibilità del più ampio ricorso alle centrali di committenza senza limitazione di forme di cooperazione.

La scelta di ricorrere ad un modello organizzativo che esclude la partecipazione di soggetti privati, quale il consorzio di comuni di cui all'art. 31 del Testo unico degli enti locali, può apparire in contrasto con i principi euro-unitari di libera circolazione dei servizi e di massima apertura alla concorrenza, limitando ai soli soggetti pubblici italiani, tassativamente individuati, l'esercizio di una prestazione di servizi qualificabile come attività di impresa e che, in questa prospettiva, potrebbe meglio essere svolta in regime di libera concorrenza nel mercato interno.

Inoltre la scelta di limitare l'ambito di operatività delle centrali di committenza che operano per i piccoli comuni al territorio comunale sembra, anch'essa, in contrasto con il principio di libera circolazione dei servizi e il principio di massima apertura alla concorrenza, poiché istituisce zone di esclusiva nell'operatività delle centrali di committenza.

Pertanto la sezione ha chiesto alla Corte di giustizia UE di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

*“se osta al diritto comunitario, una norma nazionale, come l'art. 33, comma 3-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che limita l'autonomia dei comuni nell'affidamento ad una centrale di committenza a due soli modelli organizzativi quali l'unione dei comuni se già esistente ovvero il consorzio tra comuni da costituire”.*

e, in ogni caso *“se osta al diritto comunitario, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma nazionale come l'art. 33, comma 3bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, letto in combinato disposto con l'art. 3, comma 25, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in relazione al modello organizzativo dei consorzi di comuni, esclude la possibilità di costituire figure di diritto privato quali, ad es, il consorzio di diritto comune con la partecipazione anche di soggetti privati”*

e, infine, *“se osta al diritto comunitario e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma nazionale, come l'art. 33, comma 3bis, che, ove interpretato nel senso di consentire ai consorzi di comuni che siano centrali di committenza di operare in un territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti unitariamente considerato, e, dunque, al massimo, all'ambito provinciale, limita l'ambito di operatività delle predette centrali di committenza”.*

**Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.**

(11)

**Il Consiglio di Stato, sezione IV, fornisce importanti precisazioni in materia di retrocessione parziale di terreni espropriati per l'attuazione di un PIP.**

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 2 gennaio 2019, n. 22 – Pres. Maruotti, Est. Caponigro](#)

Precisa al riguardo la sezione che:

- 1. La retrocessione parziale dei beni espropriati è subordinata ad una determinazione amministrativa di inservibilità dei fondi espropriati all'opera pubblica e, solo dopo che sia stata emanata la formale dichiarazione di inservibilità, gli espropriati sono titolari, come per la retrocessione totale, di un diritto soggettivo, lo jus ad rem, che consente loro di agire per chiedere la restituzione dei beni espropriati e non utilizzati”;*
- 2. la valutazione in ordine all'esistenza di un persistente interesse pubblico all'attuazione dello strumento costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza o di travisamento del fatto;*
- 3. si deve tenere conto del principio per il quale dopo la scadenza degli effetti di un piano attuativo perdono efficacia i vincoli preordinati all'esproprio e si consuma il potere espropriativo, ma restano fermi gli effetti urbanistici di natura conformativa, sicché ben può l'Amministrazione comunale rilasciare i titoli necessari per attuare il p.i.p. sulle aree già espropriate;*
- 4. alla scadenza del termine decennale di efficacia dei piani particolareggiati - termine valevole anche per i piani di lottizzazione - sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant'altro attenga all'armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all'intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all'eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura (cfr. Cons. Stato, IV, 18 maggio 2018, n. 3002, che richiama Cons. Stato, IV, n. 4036 del 2017; V, n. 6823 del 2013; IV, n. 2045 del 2012, cfr. anche Cons. Stato, IV, 22 ottobre 2018, n. 5994).*

*Il termine decennale di efficacia previsto per i piani particolareggiati, in sostanza, si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni*

*urbanistiche di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all'approvazione di un nuovo piano attuativo;*

*5. tali coordinate ermeneutiche si applicano anche al Piano di Insediamenti Produttivi (Cons. Stato, Sez. III, 24 agosto 2010, n. 3904), avente per legge valore di piano particolareggiato di esecuzione, sebbene quest'ultimo abbia la particolarità di non concretarsi nella realizzazione di una specifica opera pubblica, in quanto, come già evidenziato, costituisce uno strumento di politica economica con la funzione di incentivare le imprese, offrendo loro, ad un prezzo politico, previa espropriazione ed urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione;*

*6. l'art. 27 della legge n. 865 del 1971 mira a far acquisire al patrimonio comunale le aree occorrenti per soddisfare i relativi interessi pubblici, determinando in dieci anni il termine massimo per l'emanazione dei decreti di esproprio, e consente all'Amministrazione in tal modo di 'dotarsi' di beni che possono essere utilizzati a scopi produttivi senza limiti temporali.*

**(12)**

**Il Consiglio di Stato, sezione VI, rimette alla Corte di giustizia UE una questione interpretativa relativa alla trasparenza delle voci di costo dei biglietti aerei acquistati on line, sanzionata come pratica commerciale scorretta dalla AGCOM**

**[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 31 dicembre 2018, n. 7299 – Pres. Santoro, Est. Ponte](#)**

Va rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione interpretativa:

*Per un verso, se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che tali voci (gli oneri di web check-in, di "tariffa amministrativa" per acquisto con carta di credito - diversa da quella prestabilita -, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'I.V.A. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali) rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali.*

*Per un altro verso, se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che con il termine opzionale si intende ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori.*

**Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.**

(13)

**Il T.a.r. Napoli si pronuncia sul diritto di rappresentanza dei ricercatori negli organi di governo degli Enti di ricerca.**

[T.a.r. per la Campania - Napoli, sezione IV, sentenza 20 dicembre 2018, n. 7262 – Pres. ed Est. Pappalardo](#)

Ha chiarito il Tar che l'art. 2, co. 1, lett. n), d.lgs. n. 218 del 2016, intende assicurare la *“rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli Enti”*, ponendosi quale recepimento della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2005/251/CE, ove è stato affermato che è *“del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d'informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire attivamente al funzionamento dell'istituzione”*.

La stessa legge di delega (art. 13, l. n. 124 del 2015) individua quale criterio direttivo essenziale quello di *“garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale”* (comma 1, lett. a). La delega, in tal senso non solo evoca una nuova disciplina che contenga tutti i principi inattuati tra cui l'autonomia degli Enti pubblici di Ricerca ( secondo quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel parere n. 2210/2016 relativo al numero di affare 1645/2016, all'interno del quale è precisato: *“Ogni ente di ricerca trova quindi la propria disciplina nella rispettiva legge istitutiva, con tutto ciò che ne deriva in punto di mancanza di organicità e disomogeneità nella regolamentazione di questa tipologia di enti pubblici) , ma ha inteso altresì procedere ad un'opera di valorizzazione degli enti pubblici di ricerca, in ragione degli effetti positivi sull'economia del Paese che un siffatto intervento è certamente destinato a produrre . Primo tra tali obiettivi della riforma il recepimento della Carta Europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale e alla portabilità e titolarità dei progetti «valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca»”*.

Corollario imprescindibile di tale riconoscimento è la necessità di dotare gli Enti di Ricerca di organi di governo che possano attuare questa valorizzazione, in ragione della diretta e specifica esperienza acquisita dei loro membri e che siano portavoce della pluralità di lavoratori (ricercatori e tecnologi) assunti nelle singole strutture. Tale finalità può essere perseguita agendo sulla composizione degli organi di governo degli enti, in modo che i ruoli interni ai Consigli di amministrazione e scientifico siano ricoperti da soggetti che abbiano una conoscenza diretta delle problematiche sottese alle attività svolte e che possano apportare un aiuto ai lavoratori della Stazione concreto e direttamente connesso a situazioni fattuali quotidiane.

Ha aggiunto il Tar che rispetto alle disposizioni del d.lgs. n. 218 del 2016, il principio da applicare per la tenuta del sistema europeo integrato, è quello dell'interpretazione conforme: essa nasce con il celeberrimo caso Von Kolson e Kamann in tema di direttive non dotate di efficacia diretta (per ricavare la loro portata incisiva pur in assenza di efficacia diretta, la quale è caratteristica del diritto primario) e si applica anche con riferimento a fonti non vincolanti. Si impone dunque di interpretare il diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo del diritto unionale. Di tale obbligo (interpretazione conforme) sono gravati i giudici nazionali, i quali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni quando queste possano fornire utili strumenti per l'interpretazione di norme interne adottate per dare attuazione a norma europee, quindi vi è un obbligo di tenere in considerazione le prescrizioni della raccomandazione stessa.

Ponendosi quindi in una prospettiva comunitaria, in quanto il sistema integrato di tutela giurisdizionale effettiva dell'Unione comprende sia il giudice europeo sia il giudice interno, quest'ultimo posto in una dimensione comunitaria trascendendo quella puramente nazionale, deve concludersi che l'interpretazione conforme al diritto unionale della normativa interna nel caso di specie è quella che indica la riserva dell'elettorato passivo negli organi di *governance* dell'Ente al personale (ricercatori e tecnologi) interno dello stesso, tenendo anche conto del principio della *preemption* o preclusione.

## Consiglio di Stato – Pareri

(14)

**Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.**

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 28 dicembre 2018, n. 2957 – Pres. Zucchelli, Est. Ciuffetti](#)

(15)

**Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento che modifica la disciplina dei certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore**

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 28 dicembre 2018, n. 2955](#)

(16)

**Il Consiglio di Stato ha reso il parere su opere di urbanizzazione a scomputo.**

[Consiglio di Stato, commissione speciale, 24 dicembre 2018, n. 2942 – Pres. Zucchelli, Est. Ferrari e Toschei](#)

## Normativa ed altre novità di interesse

(17)

**LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 01 gennaio 2019

(18)

**DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2018, n. 143** Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea (G.U. n. 301 del 29 dicembre 2018).

Entrata in vigore del provvedimento: 30 dicembre 2018

(19)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2018, n. 140** Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (GU n. 299 del 27 dicembre 2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 11 gennaio 2019

(20)

**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 24 ottobre 2018** Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990. (Delibera n. 1019). (GU n. 297 del 22-12-2018)

(21)

[AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 21 novembre 2018](#) Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. (Delibera n. 1074). (GU n. 296 del 21-12-2018)